

2.2 A valere sulla voce «Partecipazione ANAS alla società Stretto di Messina ed interventi a terra - variante di Cannitello», istituita al punto 1, è assegnato ad ANAS S.p.A. l'importo di 213 milioni di euro quale quota di partecipazione al suddetto incremento di capitale di «Stretto di Messina S.p.A.».

2.3 Il «limite di spesa» fissato per la «variante di Cannitello» con la delibera n. 83/2006, approvativa del progetto definitivo, è elevato a 26 milioni di euro, corrispondente al costo aggiornato dell'opera come esposto nella precedente «presa d'atto».

Per assicurare la copertura del maggior costo, è assegnato alla «Stretto di Messina S.p.A.», quale attuale soggetto aggiudicatore della suddetta variante, l'importo complessivo di 7 milioni di euro, così imputati:

5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alla voce di cui al precedente punto 2.2;

2 milioni di euro a valere sulle risorse riservate promiscuamente alla voce «Nodi, urbani e metropolitani di Palermo e Catania» ed alla voce «Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari».

2.4 I finanziamenti di cui sopra, saranno comunque erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

3. Ulteriori adempimenti.

3.1 «Stretto di Messina S.p.A.», quale soggetto aggiudicatore della «Variante di Cannitello», provvederà a sottoporre a questo Comitato, come previsto al richiamato punto 1.1 della delibera n. 83/2006, il progetto preliminare della citata «alternativa B1» e provvederà a sviluppare le altre prescrizioni contenute nell'allegato 1 a detta delibera sulla base delle indicazioni riportate al punto 1.2 dell'allegato medesimo.

3.2 Stretto di Messina S.p.A. e RFI S.p.A., dando seguito all'atto di impegno sopra richiamato, provvederanno a regolare compiutamente tra loro, con apposito atto convenzionale, gli aspetti anche economici connessi alla realizzazione della suddetta variante di Cannitello.

4. Clausola finale.

La presente delibera - ai sensi dell'art. 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - viene trasmessa alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e s.m.i., e al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Roma, 17 dicembre 2009

Il vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 89

10A14919

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Assegnazione di 100 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE n. 117/2009 - modifica della copertura finanziaria. (Deliberazione n. 68/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammare le risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2009), con la quale, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate, è stata disposta una riserva di programmazione di 9.053 milioni di euro, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il sostegno dell'economia reale e delle imprese, che costituisce la dotazione iniziale del richiamato Fondo strategico per il Paese;

Vista la propria delibera 6 novembre 2009, n. 117, con la quale, per assicurare il cofinanziamento di interventi di risanamento ambientale, è stata disposta a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'assegnazione dell'importo di 100 milioni di euro, ponendone la copertura a carico del citato Fondo strategico e, in particolare, a titolo di anticipazione temporanea a valere sull'assegnazione di 3.955 milioni di euro, da reintegrarsi successivamente, disposta da questo Comitato con le proprie delibere 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2009) e 11 novembre 2009, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/2010), dirette a finanziare gli interventi di ricostruzione ed altre misure a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

Considerato che la Corte dei Conti ha restituito la delibera n. 117/2009 in assenza del preliminare parere della Conferenza Stato-Regioni previsto al punto 3 della delibera n. 4/2009 sopra richiamata;



Acquisito sulla detta assegnazione di 100 milioni di euro il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta dell'8 luglio 2010 sulla base della proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulata con nota n. 1627-P del 15 aprile 2010, che pone la relativa copertura finanziaria, a modifica della richiamata delibera n. 117/2009, direttamente a carico delle residue disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Tenuto conto altresì che la modifica di imputazione in esame è già stata considerata nella ricognizione sullo stato di utilizzo del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui alla propria delibera 13 maggio 2010, n. 30, che prevede, quale voce autonoma a carico delle residue disponibilità dello stesso Fondo, l'assegnazione di 100 milioni di euro per il finanziamento di interventi di risanamento ambientale;

Acquisito in seduta l'assenso dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera

A modifica di quanto previsto dalla propria delibera n. 117/2009, la copertura finanziaria dell'assegnazione di 100 milioni di euro disposta da questo Comitato a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di interventi di risanamento ambientale viene imputata, per le motivazioni esposte in premessa, alle residue disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Pertanto l'assegnazione di 3.955 milioni di euro, di cui alle richiamate delibere n. 35/2009 e n. 95/2009, è integralmente confermata a favore degli interventi di ricostruzione e di altre misure da realizzare nella Regione Abruzzo, a seguito degli eventi sismici occorsi nel mese di aprile 2009.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 1 dicembre 2010.

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 economia e finanze, foglio n. 88.

10A14916

DELIBERAZIONE 6 novembre 2010.

Assegnazione di un finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno. (Deliberazione n. 103/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-quinquies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, d'interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. «Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto, in particolare, l'art. 18 che, tra l'altro, demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, tra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e per le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni discrete a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata corrigere* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve esser riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

